

CONDIZIONI DI ACQUISTO AVIOSPACE S.r.l.

ARTICLE 1 - DEFINIZIONI

1.1 Condizioni di Acquisto: le condizioni indicate di seguito.

Informazioni: qualunque informazione di carattere finanziario, commerciale o tecnico comunicata o ottenuta direttamente o indirettamente per iscritto, verbalmente o con altri mezzi in qualsiasi forma, con riferimento all'Opera.

Condizioni particolari: le condizioni particolari specificate nell'ordine di fornitura da AVIOSPACE, di qualsiasi natura (tecnica, qualitativa, commerciale, amministrativa ecc.).

Parti: AVIOSPACE e il Fornitore, designate a livello collettivo o individuale.

Fornitore: la società indicata nell'ordine di fornitura.

Opera: una serie di servizi e di forniture che saranno prestati e/o eseguiti dal Fornitore in conformità all'ordine di fornitura.

1.2 Modifiche: qualsiasi modifica della definizione dei requisiti tecnici indicati da AVIOSPACE (specifiche tecniche, condizioni tecniche per l'esecuzione dell'Opera ecc.).

Organismi pubblici: gli organismi di controllo nazionali.

Attrezzatura specifica: I macchinari e le apparecchiature fornite da AVIOSPACE al Fornitore o progettate e/o fabbricate dal Fornitore nell'evasione dell'ordine di fornitura.

Deroga: autorizzazione scritta di AVIOSPACE a utilizzare o a consegnare l'Opera in deroga ai requisiti specificati (specifiche tecniche, condizioni tecniche per l'evasione dell'ordine di fornitura ecc.).

ARTICLE 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'OPERA

L'Opera sarà eseguita in conformità ai documenti e ai dati richiamati nell'ordine di fornitura e in stretta aderenza alle norme, leggi e regolamenti in vigore, incluse le direttive recepite nelle leggi italiane e i regolamenti europei direttamente applicabili. Il Fornitore garantirà di avere a disposizione tutti gli elementi necessari (documenti, dati, materiali, attrezzatura ecc.) prima di iniziare la realizzazione dell'Opera.

Durante l'evasione dell'ordine di fornitura, il Fornitore garantisce ad AVIOSPACE di aver pre-registrato e registrato i prodotti chimici presi in considerazione nel regolamento REACH (n°1907/06/CE adottato il 18 dicembre 2006) secondo le modalità previste da tale regolamento. Il Fornitore presenterà ad AVIOSPACE la prova di tali registrazioni.

Per ciascun prodotto chimico interessato o meno dal regolamento REACH, il Fornitore trasmetterà ad AVIOSPACE l'elenco dei prodotti chimici interessati o meno dal regolamento REACH che saranno contenuti nell'Opera eseguita nonché la quantità di ciascun prodotto chimico e la documentazione richiesta, qualunque sia la sua quantità e/o la sua concentrazione.

ARTICLE 3 - ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

3.1 L'accettazione degli ordini comporta l'accettazione delle Condizioni particolari e delle presenti Condizioni di Acquisto. In caso di contraddizione tra le stesse, le Condizioni particolari prevarranno sulle Condizioni di Acquisto.

3.2 Il Fornitore potrà iniziare l'evasione l'ordine di fornitura soltanto dopo aver debitamente approvato e restituito l'avviso di ricevimento allegato all'ordine di acquisto, al corrispondente di AVIOSPACE indicato nell'ordine di fornitura. Il Fornitore restituirà il predetto avviso entro un limite di tempo compatibile con i termini ultimi di consegna forniti nell'ordine di fornitura, e al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine di fornitura. Tale avviso sarà considerato come prova di accettazione dell'ordine di fornitura. Qualora il Fornitore inizi l'Opera senza aver osservato tale procedura, ciò sarà considerato come segno di accettazione delle presenti Condizioni di Acquisto e delle Condizioni particolari. Qualsiasi scostamento dalle Condizioni particolari specificate nell'ordine di fornitura e/o dalle presenti Condizioni di Acquisto, sarà soggetto al preventivo assenso scritto di AVIOSPACE.

3.3 Ogni modifica successiva all'accettazione dell'ordine di fornitura dovrà essere effettuata per iscritto.

ARTICLE 4 - SUB-APPALTO

4.1 Qualora il Fornitore intenda concedere in subappalto una parte dell'Opera, dovrà comunicare per iscritto ad AVIOSPACE il nome e l'indirizzo dei subappaltatori, in concomitanza con l'invio del predetto avviso di ricevimento. AVIOSPACE avrà il diritto di chiedere la modifica e/o la prosecuzione di tale subappalto per motivi legati alla qualità o al programma. Indipendentemente dalla circostanza che l'Opera sia eseguita dal Fornitore o dal suo subappaltatore, l'esclusiva e piena responsabilità nei confronti di AVIOSPACE dell'intera Opera sarà a carico del Fornitore. Come tale, il Fornitore da solo rappresenterà tutti i suoi subappaltatori, e condurrà e gestirà tutta l'Opera. Il Fornitore garantirà che i suoi fornitori e subappaltatori osservino i requisiti specificati da AVIOSPACE. In caso di subappalto, il subappaltatore non sarà considerato contrattualmente impegnato con AVIOSPACE. Il Fornitore garantirà e terrà indenne AVIOSPACE da ogni azione legale e/o richiesta di risarcimento intentata contro AVIOSPACE dai subappaltatori del Fornitore.

4.2 Le società prescelte in qualità di subappaltatori dovranno godere di adeguata reputazione nel campo della difesa, dell'aeronautica e/o dello spaziale.

ARTICLE 5 - FATTURAZIONE

5.1 All'atto dell'accettazione dell'Opera ai sensi dell'articolo 7 sarà emessa una fattura in duplice copia.

Ogni fattura riferirà ad un unico ordine di fornitura e dovrà specificare i riferimenti di tale ordine di fornitura. La fattura dovrà inoltre descrivere in dettaglio l'Opera e indicare il numero del prodotto, la valuta, le coordinate bancarie e le note di consegna cui fa riferimento. Dovrà essere inoltre rispettato quanto disposto dal vigente articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

5.2 Fatta salva l'accettazione definitiva dell'Opera da parte di AVIOSPACE, i pagamenti saranno effettuati in euro, per mezzo di bonifico commerciale da parte dei Fornitori con sede legale in Italia, o per mezzo di bonifico internazionale da parte degli altri Fornitori.

ARTICLE 6 - ACCESSO AI LOCALI DEL FORNITORE

Fatti salvi i regolamenti interni del Fornitore, i rappresentanti di AVIOSPACE, i Prime Contractor, gli Organismi pubblici e le autorità competenti, potranno accedere ai locali del Fornitore ovvero dei subappaltatori o dei fornitori del Fornitore in cui viene eseguita l'Opera in qualsiasi momento del normale orario lavorativo.

Tale diritto di accesso è concesso in modo particolare agli incaricati al controllo dell'esecuzione dell'Opera o alle verifiche, agli accertamenti o alle ispezioni necessarie per l'attribuzione della qualifica al Fornitore.

Fatto salvo l'assenso di AVIOSPACE e/o la presenza dei rappresentanti di AVIOSPACE, i clienti di quest'ultima potranno accedere ai locali in cui viene eseguita l'Opera, in qualsiasi momento del normale orario lavorativo.

ARTICLE 7 - ACCETTAZIONE DELL'OPERA

7.1 AVIOSPACE riceverà l'Opera secondo quanto previsto nell'ordine di fornitura. L'accettazione definitiva dell'Opera sarà considerata acquisita dopo 30 (trenta) giorni dalla consegna, a meno che AVIOSPACE esprima il proprio rifiuto per iscritto al Fornitore. Qualora AVIOSPACE si rifiuti di concedere l'accettazione definitiva dell'Opera, il Fornitore dovrà prendere tutte le misure necessarie (sostituzioni, riparazioni ecc.), e sosterrà tutti i conseguenti costi per garantire, entro un periodo di tempo compatibile con le esigenze di AVIOSPACE, che l'Opera sia conforme ai requisiti indicati nell'ordine di fornitura.

7.2 Entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della mancata accettazione, il Fornitore dovrà rimuovere a proprie spese e rischio l'Opera respinta; diversamente AVIOSPACE potrà provvedere alla restituzione della stessa a spese e rischio del Fornitore.

7.3 Qualora AVIOSPACE respinga l'Opera in tutto o in parte, si riserverà il diritto, oltre a quanto disposto dall'articolo 20.1 più oltre, di:

- a) obbligare il Fornitore a sostituire l'Opera respinta entro il periodo specificato,
- b) eseguire o far eseguire da terzi gli interventi necessari per rendere l'Opera conforme all'ordine di fornitura ed a spese del Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo non esegua gli interventi richiesti nei tempi dovuti.

ARTICLE 8 - DIRITTI E RISCHI

In deroga a qualsiasi clausola contraria contenuta nei documenti emessi dal Fornitore, il trasferimento di proprietà dell'Opera avrà luogo all'atto dell'accettazione definitiva da parte di AVIOSPACE. Salvo quanto diversamente pattuito nell'ordine di fornitura, il Fornitore consegnerà l'Opera "franco dogana" (DDP – Incoterms CCI 2000) presso i locali di AVIOSPACE secondo le modalità indicate nell'ordine di fornitura. Il Fornitore sarà l'unico responsabile dell'operazione di scarico, della quale sopporterà inoltre il rischio.

Il Fornitore sarà responsabile di ogni danno recato all'Opera fino al completamento dell'operazione di scarico dell'Opera stessa.

ARTICLE 9 - TRASPORTO E CONSEGNA

9.1 Tutte le consegne dell'Opera dovranno essere effettuate presso il luogo di consegna indicato nell'ordine di fornitura.

Il Fornitore fornirà la dichiarazione e il certificato di conformità dell'Opera e/o qualsiasi altro documento specificato nell'ordine di fornitura. Il Fornitore conviene di fornire le specifiche redatte in lingua italiana, al più tardi all'atto della consegna dell'Opera. Il Fornitore s'impegna ad apporre il marchio CE sull'Opera. Ogni trasporto di merci pericolose dovrà essere eseguito in conformità alle norme applicabili.

9.2 Tutte le consegne dovranno essere accompagnate da una nota di consegna nella quale siano indicate le seguenti informazioni:

- il riferimento dell'ordine di fornitura,
- l'indirizzo e il numero di telefono del corrispondente specificato nell'ordine di fornitura,
- il numero dell'articolo, le quantità, le dimensioni ed i pesi consegnati,
- la natura e i riferimenti dell'Opera, i documenti e/o i materiali di accompagnamento, e
- il valore dell'Opera consegnata.

9.3 L'Opera dovrà essere imballata e protetta in maniera adeguata al fine di evitare danni durante il trasporto e l'immagazzinaggio. Il Fornitore avrà la responsabilità di garantire che l'imballaggio sia conforme ai regolamenti e alle regole in vigore. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti da difetti, protezione e imballaggio insufficienti, ovvero dall'apposizione di contrassegni inadeguati sull'Opera. Il Fornitore si impegna a sostituire alle proprie spese ed al proprio rischio entro un periodo specificato da AVIOSPACE, qualsiasi Opera smarrita o deteriorata.

ARTICLE 10 - RITARDATA CONSEGNA

10.1 L'osservanza dei limiti di tempo per la consegna costituisce un elemento essenziale dell'ordine di fornitura.

I limiti di tempo specificati nell'ordine di fornitura sono tassativi. Non appena possibile, il Fornitore comunicherà qualsiasi ritardo e le relative motivazioni al corrispondente di AVIOSPACE indicato nell'ordine di fornitura. Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per contenere tali ritardi e informare il corrispondente di AVIOSPACE indicato nell'ordine di fornitura, in merito agli interventi correttivi che il Fornitore ha posto o intende porre in essere. Ogni ritardo delle consegne comporterà una penale specificata nell'ordine di fornitura.

10.2 Per il caso in cui il ritardo del Fornitore si rivelasse incompatibile con i vincoli del programma di AVIOSPACE, quest'ultima si riserva il diritto di:

- annullare tutta o una parte dell'ordine di fornitura senza alcun preavviso formale, e/o
- disporre affinché tutta o una parte dell'Opera sia eseguita da un altro fornitore a spese e rischio del Fornitore.

Il Fornitore concederà ad AVIOSPACE tutti i diritti di proprietà intellettuale che saranno strettamente necessari per la fornitura o l'esecuzione dell'Opera.

10.3 Qualsiasi Opera respinta da AVIOSPACE sarà considerata non consegnata.

ARTICLE 11 - GARANZIE

11.1 Fatte salve le garanzie legali, il Fornitore garantisce per contratto che l'Opera dovrà:

- ottemperare a quanto previsto dall'ordine di fornitura, dalla sua eventuale documentazione e dovrà essere idonea all'uso per il quale è stata concepita,
- essere conforme allo stato dell'arte e allo stato della tecnica,
- essere esente da difetti nella progettazione e nei materiali

11.2 La garanzia contrattuale decorrerà dalla data di accettazione definitiva dell'Opera e rimarrà valida per trentasei mesi.

11.3 La garanzia contrattuale includerà, in via alternativa (1) la riparazione o sostituzione dell'Opera a spese del Fornitore, entro un periodo concordato dalle Parti, il quale rispetti i vincoli di programma di AVIOSPACE, oppure (2) il rimborso ad AVIOSPACE dell'Opera difettosa. In tutti i casi, il Fornitore pagherà tutti i costi connessi. Dopo consultazione tra le Parti, la scelta definitiva della soluzione da adottare spetterà ad AVIOSPACE.

11.4 Le misure adottate in attuazione delle garanzie contrattuali potranno essere intraprese a discrezione di AVIOSPACE:

- a) da AVIOSPACE o da terzi, e fatturate al Fornitore,
- b) dal Fornitore presso gli stabilimenti di AVIOSPACE e sotto la responsabilità del Fornitore,
- c) dal Fornitore dopo la restituzione dell'Opera difettosa presso i propri stabilimenti - i costi del trasporto di ritorno saranno a carico del Fornitore stesso,
- d) dal Fornitore, presso i locali del cliente di AVIOSPACE, o
- e) per mezzo di qualsiasi altra soluzione che dimostri di essere la più idonea.

11.5 Qualora l'Opera eseguita o il materiale utilizzato per tale Opera abbia una data di scadenza, il Fornitore indicherà:

- le iniziative necessarie per garantire la conservazione durante il magazzinaggio,
- il periodo complessivo di conservazione, dalla data di fabbricazione alla data di scadenza,
- la data di scadenza, apposta in maniera idonea e indelebile sulla parte dell'imballaggio che contenga, sostenga o protegga il prodotto direttamente. Il periodo residuo di conservazione dell'Opera consegnata non potrà essere inferiore all'80% del periodo di conservazione complessivo calcolato dalla data di fabbricazione.

ARTICLE 12 - REQUISITI DI QUALITÀ

12.1 Requisiti dei "Sistemi di Gestione della Qualità"

Il Fornitore dovrà essere in grado di dimostrare l'acquisita certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità (d'ora in avanti "QMS") basato sulla Norma ISO 9001: 2000, fintantoché ciò sia previsto per contratto o per legge.

Per i prodotti classificati "FLIGHT" o considerati "FLIGHT" il QMS del fornitore dovrà allo stesso modo soddisfare i requisiti seguenti:

- EN 9100 (AS 9100, JISQ 9100) « Serie aerospaziale, Sistemi di Gestione della Qualità – Requisiti e sistemi Qualità – Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, produzione, installazione e assistenza», oppure
- EN 9120 « Sistemi di gestione della qualità, Requisiti per i distributori grossisti».

12.2 Requisiti di "Fabbricazione dell'Opera"

Il Fornitore manterrà un elenco aggiornato dei propri fornitori e/o subappaltatori che seguono i processi particolari definiti nella certificazione di cui all'articolo 12.1.

Il Fornitore dovrà informare AVIOSPACE prima di qualsiasi:

- cambiamento delle definizioni,
- cambiamento significativo nel processo di fabbricazione o controllo,
- trasferimento della fabbricazione presso un altro sito. Il Fornitore dovrà garantire i medesimi risultati e la medesima qualità dell'Opera.

12.3 Requisiti di "Identificazione e tracciabilità"

La tracciabilità rappresenta un requisito essenziale. Il Fornitore s'impegna pertanto ad assumere tutte le misure necessarie per mantenere e garantire la tracciabilità dell'Opera a tutti i livelli, fintantoché ciò sia previsto per contratto o per legge.

ARTICLE 13 - DEROGA

13.1 Qualsiasi richiesta di Deroga formulata dal Fornitore durante lo svolgimento o la fabbricazione dell'Opera oppure all'atto dell'accettazione definitiva, dovrà essere notificata ad AVIOSPACE per iscritto nel più breve tempo possibile. Detta richiesta di Deroga includerà una giustificazione tecnica della mancata conformità, firmata dal Fornitore.

13.2 Solo le Deroghe autorizzate per iscritto da AVIOSPACE saranno valide. Il Fornitore sarà responsabile per tutte le conseguenze di ogni Deroga. AVIOSPACE è inoltre autorizzata a rinegoziare il prezzo dei lavori oggetto di Deroga. Il termine contrattuale di consegna per le Opera soggette a Deroga rimarrà invariato.

ARTICLE 14 - MODIFICHE

14.1 Modifiche richieste da AVIOSPACE

Il Fornitore porrà in atto tutte le Modifiche che potranno essere chieste per iscritto da AVIOSPACE. Il Fornitore presenterà ad AVIOSPACE un preventivo per ciascuna Modifica. Dopo la trattativa e l'accordo tra le Parti, l'ordine di fornitura sarà modificato per iscritto per confermare la Modifica. Se necessario, AVIOSPACE definirà il modello o la sequenza di attuazione della Modifica. Gli aggiornamenti, quali gli aggiornamenti dei disegni e delle specifiche tecniche per gli adeguamenti al controllo o alla produzione non saranno considerati Modifiche e non avranno alcun impatto sui prezzi. In caso di urgenza e su richiesta scritta di AVIOSPACE, il Fornitore s'impegna ad applicare una Modifica senza attendere l'appuntamento e la sottoscrizione del preventivo.

Ogni Opera riguardante Modifiche che non potranno essere eseguite prima della consegna da parte del Fornitore, sarà eseguita dal Fornitore stesso.

14.2 Modifiche proposte dal Fornitore

Le Modifiche proposte dal Fornitore dovranno essere preventivamente approvate per iscritto da AVIOSPACE prima di essere messe in atto. A tali Modifiche si applicherà quanto disposto dall'articolo 14.1.

ARTICLE 15 - GESTIONE DEI RISCHI

15.1 Il Fornitore sarà responsabile della gestione dei rischi. Durante l'esecuzione dell'Opera, il Fornitore s'impegna a gestire i vincoli di carattere tecnico, programmatico e finanziario connessi all'Opera stessa. Il Fornitore s'impegna ad informare AVIOSPACE e a rispondere alle richieste di AVIOSPACE secondo le necessità. Il Fornitore informerà AVIOSPACE in merito ai correttivi e alle riduzioni dei rischi necessari per consentire di prevedere le conseguenze di tali rischi.

15.2 Il Fornitore comunicherà ad AVIOSPACE ogni evento concernente l'esecuzione dell'Opera, entro 48 ore dalla sua manifestazione.

15.3 Il Fornitore s'impegna a fornire gli articoli e i pezzi di ricambio connessi all'Opera durante il periodo di tempo specificato da AVIOSPACE o fintantoché AVIOSPACE o i suoi clienti facciano uso degli stessi. Il Fornitore s'impegna ad avvisare AVIOSPACE quanto prima in merito a cambiamenti prevedibili dell'Opera oppure nel caso in cui interrompa la fabbricazione di un articolo. In tal caso, il Fornitore s'impegna a garantire la continuità del prodotto fino a quando ciò sarà materialmente possibile e a proporre un prodotto sostitutivo equivalente.

15.4 In qualsiasi momento successivo all'avvenuta notifica al Fornitore, AVIOSPACE avrà il diritto di eseguire una verifica presso i locali del Fornitore, dei subappaltatori e/o dei fornitori del Fornitore (nell'ambito tecnico, della qualità, dei controlli ecc.). Il Fornitore fornirà ad AVIOSPACE a titolo gratuito tutti i mezzi e le informazioni necessarie per tale verifica. Tali informazioni dovranno includere il compendio dei risultati, dei metodi di produzione e della logistica. Prima di una verifica, il personale addetto di AVIOSPACE sottoscriverà un accordo di riservatezza individuale.

ARTICLE 16 - COMPETITIVITÀ

Il Fornitore porrà il massimo impegno per ridurre i costi e il ciclo di produzione dell'Opera, a parità di qualità. Il Fornitore porrà allo stesso modo il massimo impegno per migliorare il modo in cui lavora per AVIOSPACE. Il Fornitore informerà AVIOSPACE circa le prospettive di miglioramento della propria operatività e l'impatto delle stesse sull'Opera.

ARTICLE 17 - ATTREZZATURA SPECIFICA

17.1 AVIOSPACE potrà fornire direttamente al Fornitore l'Attrezzatura specifica necessaria per l'evasione dell'ordine di fornitura.

17.2 Per l'evasione dell'ordine di fornitura, l'Attrezzatura specifica potrà essere progettata e/o fabbricata dal Fornitore nel rispetto delle norme al momento in vigore. Il prezzo complessivo dell'ordine di fornitura comprenderà il costo dell'Attrezzatura specifica che pertanto diventerà proprietà di AVIOSPACE o dei suoi clienti. Tutta l'Attrezzatura specifica dovrà essere identificata e contrassegnata come tale in conformità alle condizioni specificate da AVIOSPACE. Un elenco dettagliato dell'Attrezzatura specifica sarà istituito dal Fornitore. Esso sarà mantenuto aggiornato e trasmesso ad AVIOSPACE all'atto di ogni cambiamento.

Riguardo all'Attrezzatura specifica fabbricata o subappaltata dal Fornitore, quest'ultimo fornirà ad AVIOSPACE tutte le specifiche, i progetti e i disegni nonché, più in generale, ogni informazione utile per la progettazione, fabbricazione, utilizzo e manutenzione di tale Attrezzatura specifica. Tali documenti recheranno esclusivamente o la legenda indicata di seguito o quella specificata nell'ordine di fornitura: "Il presente documento è di proprietà di AVIOSPACE; la comunicazione a terzi e/o la riproduzione del presente documento senza il preventivo assenso di AVIOSPACE è severamente proibito. La divulgazione del suo contenuto è vietato. © AVIOSPACE s.r.l. (data di pubblicazione)". Tali documenti dovranno essere trasmessi non appena predisposti o al più tardi all'atto della messa in servizio dell'Attrezzatura specifica. Il Fornitore manterrà tali documenti aggiornati e fornirà ad AVIOSPACE le relative revisioni.

17.3 Il Fornitore sarà pienamente responsabile e obbligato per l'Attrezzatura specifica necessaria per evadere l'ordine di fornitura. Come tale, egli sosterrà tutti i costi derivanti dagli obblighi seguenti, salvo quanto diversamente previsto nell'ordine di fornitura:

- a) mantenimento dell'Attrezzatura specifica in perfetto stato operativo e di conservazione, controllo, calibratura periodica della stessa in conformità alla natura della stessa e agli standard e requisiti applicabili alla stessa,
- b) sostituzione dell'Attrezzatura specifica in seguito a deterioramento o perdita,
- c) sostituzione dell'Attrezzatura specifica che presenti un livello di usura anomalo o eccessivo, e
- d) messa a disposizione di AVIOSPACE dell'Attrezzatura specifica dopo l'avvenuta evasione dell'ordine di fornitura e fino alla scadenza del periodo di garanzia, entro 8 (otto) giorni della prima richiesta, e in perfetto stato operativo.

17.4 L'Attrezzatura specifica rimarrà a disposizione del Fornitore presso i suoi locali e sarà utilizzata esclusivamente per l'esecuzione dell'Opera contemplata nell'ordine di fornitura emesso da AVIOSPACE. Qualsiasi modifica della collocazione e/o dell'utilizzo dell'Attrezzatura specifica diverso da quello sopra specificato sarà soggetta al preventivo assenso scritto di AVIOSPACE. In caso di procedura concorsuale, il Fornitore s'impegna a custodire l'Attrezzatura specifica di proprietà di AVIOSPACE in un deposito specifico e a non disporne senza il preventivo assenso scritto di AVIOSPACE.

17.5 Qualsiasi modifica o rettifica all'Attrezzatura specifica messa a disposizione del Fornitore da AVIOSPACE sarà soggetta all'autorizzazione scritta di quest'ultima. Tale autorizzazione definirà le condizioni in cui l'Attrezzatura specifica modificata dovrà essere restituita ad AVIOSPACE.

ARTICLE 18 - MATERIE PRIME - ELEMENTI ED APPARECCHIATURE

18.1 Materie prime, elementi ed apparecchiature concessi al Fornitore da AVIOSPACE o dal cliente di AVIOSPACE

La definizione dei requisiti per l'Opera assegnata al Fornitore sarà stabilita e regolarmente aggiornata da AVIOSPACE. I coefficienti dei prodotti respinti saranno fissati e concordati congiuntamente da AVIOSPACE e il Fornitore. Tuttavia, il Fornitore potrà essere richiesto di darne prova del consumo.

Il Fornitore avrà in custodia le materie prime, gli elementi e le apparecchiature concessi al Fornitore da AVIOSPACE o dal cliente di AVIOSPACE, in forza dell'ordine di fornitura emesso. Tali materie prime, elementi ed apparecchiature saranno identificate, quantificate e immagazzinate in un deposito riservato ad AVIOSPACE e ai suoi clienti.

Il Fornitore utilizzerà le materie prime, gli elementi e le apparecchiature forniti da AVIOSPACE per l'esecuzione dell'Opera. Il Fornitore non potrà attingere dalle proprie scorte le materie prime, gli elementi e le apparecchiature necessari per l'esecuzione degli ordini. Tuttavia, potrà provvedere a

tanto in via eccezionale previo assenso scritto di AVIOSPACE. In tal caso, AVIOSPACE s'impegna a sostituire o a pagare al Fornitore al prezzo di costo le materie prime, gli elementi e le apparecchiature utilizzati, e il Fornitore fornirà una garanzia scritta che i prodotti utilizzati sono conformi alle specifiche e alle condizioni di accettazione stabilite nell'ordine di fornitura.

Qualora AVIOSPACE fornisca materie prime, elementi ed apparecchiature al Fornitore, quest'ultimo informerà AVIOSPACE in merito agli articoli respinti non appena ciò avrà luogo e li identificherà fisicamente.

a) In caso di prodotti respinti per difetti rilevati dopo la consegna presso i locali del Fornitore, AVIOSPACE si prenderà cura della sostituzione che verrà eseguita immediatamente secondo le proprie disponibilità di magazzino oppure grazie alle disponibilità presso i locali del Fornitore e con il consenso di AVIOSPACE.

b) In caso di prodotti respinti a causa della negligenza del Fornitore che non sono stati presi in considerazione nella determinazione del coefficiente dei prodotti respinti definito dalle Parti, e fatta salva l'autorizzazione di AVIOSPACE, il Fornitore manterrà i prodotti respinti in condizioni tali da evitare qualsiasi deterioramento, confusione o sostituzione, in attesa della decisione di AVIOSPACE.

Il Fornitore sosterrà l'onere della sostituzione dei prodotti respinti, calcolato in base al costo degli approvvigionamenti maggiorati delle spese di consegna e, secondo le circostanze, del costo dell'Opera e delle ore effettive impiegate da AVIOSPACE per ottenere tali approvvigionamenti.

c) In tutti i casi i prodotti respinti e restituiti ad AVIOSPACE saranno oggetto di una bolla di spedizione particolare. Non saranno inclusi nella medesima spedizione prodotti respinti con anche prodotti conformi.

Qualora il Fornitore subisca la perdita di materie prime, elementi ed apparecchiature forniti da AVIOSPACE oppure dai clienti di AVIOSPACE, il costo di sostituzione dei prodotti smarriti sarà sostenuto dal Fornitore secondo le condizioni finanziarie pattuite nell'articolo 22A.

18.2 Materie prime, elementi ed apparecchiature forniti dal Fornitore

Le materie prime, gli elementi e le apparecchiature forniti dal Fornitore dovranno ottemperare alle condizioni pattuite nell'ordine di fornitura (incluse le specifiche tecniche) e con le norme e i regolamenti in vigore. Le materie prime, gli elementi e le apparecchiature forniti dal Fornitore ad AVIOSPACE e ai suoi clienti non conterranno alcuna forma di prodotto proibito per legge. Il Fornitore fornirà ad AVIOSPACE la conferma scritta, insieme ad un certificato rilasciato dalle autorità competenti se necessario, attestando che le materie prime, gli elementi e le apparecchiature non contengono alcuna forma di prodotto proibito per legge.

18.3 Prodotti pericolosi

Qualora il Fornitore faccia uso di materie prime, elementi ed apparecchiature soggetti alle norme e ai regolamenti sui prodotti pericolosi, il Fornitore dovrà inviare ad AVIOSPACE un file aggiornato contenente i dati riguardanti la sicurezza (in lingua italiana), le informazioni sul magazzinaggio ed uso, e contrassegnerà tali prodotti ai sensi dei regolamenti in vigore, prima di eseguire l'Opera.

ARTICLE 19 - FORZA MAGGIORE

19.1 Nel caso in cui intenda manifestare l'esistenza di un evento di forza maggiore, il Fornitore si impegna a comunicare tale evento entro 5 (cinque) giorni. Tale comunicazione dovrà descrivere con precisione l'evento, riportando tutti gli elementi necessari per valutare l'impatto dell'evento stesso sull'assolvimento degli obblighi contrattuali del Fornitore. Si conviene che il riconoscimento da parte di AVIOSPACE di un evento di forza maggiore sarà subordinato al riconoscimento dello stesso da parte del cliente di AVIOSPACE. La cessazione dell'evento di forza maggiore dovrà essere allo stesso modo comunicata dal Fornitore entro lo stesso limite di tempo. Il Fornitore potrà avvalersi della presente clausola soltanto se avrà notificato per iscritto l'evento di forza maggiore in questione entro i 5 (cinque) giorni solari successivi al manifestarsi dello stesso.

19.2 Il riconoscimento da parte di AVIOSPACE della ricorrenza di un evento di forza maggiore sospenderà l'adempimento degli obblighi reso impossibile durante l'evento. Le Parti non corrisponderanno somme di alcun genere in conseguenza del manifestarsi dell'evento. Il limite di tempo contrattualmente previsto sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello dell'evento di forza maggiore.

19.3 Qualora l'Opera subisca un ritardo riconducibile a un evento di forza maggiore superiore ad 1 (uno) mese, AVIOSPACE avrà il diritto di annullare l'ordine di fornitura in conformità all'articolo 20, salvo diverso accordo delle Parti.

19.4 Durante l'evento di forza maggiore, AVIOSPACE avrà il diritto di sostituirsi al Fornitore, oppure di sostituire un terzo al Fornitore, e di utilizzare liberamente ogni progettazione svolta, le attrezzature, gli approvvigionamenti, gli elementi fabbricati o in corso di fabbricazione previsti dalle condizioni dell'ordine di fornitura.

ARTICLE 20 - ANNULLAMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ORDINE

20.1 Annullamento per inadempienza

20.1.1 In caso di incapacità o di rifiuto da parte del Fornitore di eseguire la totalità o una parte dell'ordine di fornitura oppure di inosservanza di qualsiasi condizione stabilita nell'ordine di fornitura, AVIOSPACE avrà il diritto, dopo aver inviato formale comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito dopo 15 (quindici) giorni, di annullare l'ordine di fornitura in tutto o in parte per inadempienza del Fornitore, fatti salvi i danni e gli interessi che AVIOSPACE potrà richiedere.

20.1.2 In tale caso di inadempienza, AVIOSPACE avrà il diritto di sostituirsi al Fornitore, oppure di sostituire un terzo al Fornitore, al fine di eseguire la totalità o una parte dell'Opera rimanente, a spese del Fornitore.

I costi derivanti dal collocamento di un ordine di fornitura presso un terzo saranno sostenuti interamente dal Fornitore, inclusi i costi necessari per la qualifica del terzo subentrante.

Qualora il Fornitore sia sostituito in tale modo, concederà in licenza ad AVIOSPACE e/o al terzo subentrante tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti dal Fornitore, che saranno necessari per proseguire l'esecuzione dell'Opera.

20.2 Annullamento senza inadempienza

AVIOSPACE potrà annullare l'ordine di fornitura in tutto o in parte, in assenza di inadempienze imputabili al Fornitore, in qualsiasi momento con un preavviso di 15 (quindici) giorni inviato al Fornitore per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale caso di annullamento e fatto salvo quanto diversamente pattuito nell'ordine di fornitura, AVIOSPACE pagherà al fornitore:

- il valore contrattuale dell'Opera consegnata e ricevuta oppure in corso di consegna alla data della comunicazione,
- un prezzo equo e ragionevole per l'Opera in corso di fabbricazione e per le attrezzature necessarie per tale fabbricazione, tranne quelle che il Fornitore intende conservare previo assenso di AVIOSPACE.

Per nessun motivo i costi di annullamento saranno superiori alle spese sostenute per rispettare i termini contrattuali di consegna e per nessun motivo essi saranno superiori al prezzo totale di evasione dell'ordine di fornitura.

20.3 Operazioni di liquidazione dell'ordine di fornitura

All'atto della ricezione di un avviso di annullamento, il Fornitore interromperà il lavoro sull'ordine di fornitura annullato, sia presso i propri stabilimenti sia presso gli stabilimenti dei propri fornitori e/o subappaltatori. Il Fornitore invierà immediatamente ad AVIOSPACE un rapporto sull'andamento dei lavori sull'ordine di fornitura, insieme ai documenti giustificativi delle spese alla data di annullamento e all'ammontare delle somme già corrisposte da AVIOSPACE. Il Fornitore s'impegnerà a restituire presso i locali di AVIOSPACE le attrezzature, le materie prime, gli

elementi e le apparecchiature forniti da AVIOSPACE o dai clienti di AVIOSPACE per l'evasione dell'ordine di fornitura.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FORNITORE

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 eventualmente applicabile, il Fornitore sarà responsabile degli infortuni che potrebbero accadere ai propri dipendenti, ai dipendenti di AVIOSPACE o a qualsiasi altra persona, connessi a, o derivanti dall'Opera e ne sopporterà tutte le conseguenze.
- b) Il Fornitore sarà responsabile durante l'esecuzione dell'Opera, di qualsiasi danno prodotto agli impianti o installazioni esistenti di proprietà di AVIOSPACE o di terzi.
- c) Il Fornitore sarà responsabile degli infortuni o danni causati dall'operato del proprio personale riguardo all'Opera (o in relazione a qualsiasi apparecchiatura che possa essere messa a disposizione del Fornitore da AVIOSPACE), tranne nel caso di colpa grave del personale di AVIOSPACE oppure di difetti dell'apparecchiatura attribuibili ad AVIOSPACE.
- d) Il Fornitore sarà responsabile e obbligato per gli scarti industriali che avrà prodotto, fino all'eliminazione totale degli stessi. L'intervento di un terzo non ridurrà il suo obbligo né la sua responsabilità. Il trasporto, l'immagazzinaggio e l'eliminazione di tali scarti e più in generale tutte le operazioni intermedie dovranno ottemperare ai regolamenti e alle regole in vigore, a spese del Fornitore senza ulteriori oneri per AVIOSPACE. Il fornitore dovrà ottemperare a tutte le norme e ai regolamenti in vigore (sia italiani sia europei) che riguardano lo smaltimento dei prodotti al termine della loro vita. Il Fornitore evaderà l'ordine in conformità alle regole, ai regolamenti e alle regole in vigore in materia di tutela ambientale. Come tale, esso adotterà tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi incidente o fenomeno di inquinamento ambientale. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi fenomeno di inquinamento derivante dall'evasione dell'ordine.
- e) Il Fornitore sarà l'esclusivo responsabile e obbligato per tutti i danni provocati dalla propria Opera, dai prodotti, dai sub-assemblaggi e dal processo di fabbricazione e più in generale per tutte le conseguenze delle quali possa essere ritenuto legalmente responsabile.

ARTICLE 22 - ASSICURAZIONI

Il Fornitore stipulerà delle polizze assicurative in particolare contro i rischi seguenti:

A) Danni alle cose in consegna

a) Danni alle cose affidate in consegna da AVIOSPACE o dal cliente di AVIOSPACE

Per "Cose date in consegna" si intendono, ai sensi degli articoli 17.1 e 18.1, i beni messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Opera. Le Cose date in consegna saranno elencate in un documento che indicherà i dati identificativi e il costo delle stesse.

Per tali Cose date in consegna AVIOSPACE porrà come limite alla responsabilità del Fornitore l'ammontare di un milione di euro, salvo in caso di fatto colposo, colpa grave o dolo attribuibile al Fornitore. Il Fornitore assicurerà le Cose in consegna fino all'importo richiamato in precedenza (ovvero fino al loro valore effettivo se questo è inferiore al limite di cui sopra). Tale assicurazione dovrà garantire il valore a nuovo delle Cose in consegna contro tutti i rischi o danni assicurabili. Tuttavia, se il Fornitore dovesse porre in essere una garanzia di importo più elevato rispetto a quello di cui sopra, dovrà darne notifica ad AVIOSPACE ed impegnarsi a non ridurre tale livello di garanzia.

Il Fornitore s'impegna, sotto pena della perdita dei diritti previsti dal presente paragrafo, a mantenere nelle proprie officine dei mezzi di prevenzione e protezione antincendio e antideflagrazione idonei a combattere i rischi affrontati dal Fornitore nonché a ottemperare alle vigenti disposizioni di legge.

Per le apparecchiature di sollevamento o movimentazione terra, i *transpallet*, i carrelli semoventi, i carrelli elevatori ecc., messi a disposizione del Fornitore da AVIOSPACE e per tutti i veicoli concessi in prestito da AVIOSPACE, il fornitore stipulerà una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile in conformità all'art. 122 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) eventualmente applicabile e sarà responsabile per ogni danno provocato a tali apparecchiature e/o veicoli.

b) Danni alle Cose affidate in consegna dal Fornitore

Il Fornitore e i suoi assicuratori dichiarano di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento alla quale possano avere diritto nei confronti di AVIOSPACE e dei suoi assicuratori, in conseguenza di danni alle cose appartenenti al Fornitore, qualunque sia la natura e l'origine dei danni, e a condizioni identiche a quelle accettate da AVIOSPACE.

B) Responsabilità civile professionale per l'Opera presso i locali di AVIOSPACE

Il Fornitore darà prova di avere stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità civile e di avere effettuato il pagamento dei relativi premi a garanzia dei danni provocati ad AVIOSPACE conseguenti alla presenza di agenti e dipendenti del Fornitore presso i locali di AVIOSPACE. Tale assicurazione dovrà offrire garanzie di almeno un milione di euro per sinistro in caso di danni al patrimonio e ad altri beni e di danni emergenti. Gli assicuratori di AVIOSPACE s'impegneranno a limitare la loro rivalsa nei confronti del Fornitore ad un massimo di detta somma. In caso di fatto colposo, colpa grave o dolo da parte del Fornitore, quest'ultimo perderà il beneficio della rinuncia descritta in precedenza. Se il Fornitore dovesse porre in essere una garanzia di importo superiore ad un milione di euro, dovrà darne notifica ad AVIOSPACE ed impegnarsi a non ridurre tale livello di garanzia.

Il Fornitore e i suoi assicuratori dichiarano di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento alla quale possano avere diritto nei confronti di AVIOSPACE e dei suoi assicuratori, in conseguenza di danni che comportino la responsabilità civile di AVIOSPACE, a condizioni identiche a quelle accettate da AVIOSPACE.

C) Responsabilità civile verso terzi e del prodotto.

Il Fornitore s'impegna a garantire la propria responsabilità per i danni diretti e indiretti (materiali, immateriali e corporali) provocati dalla propria Opera, dai prodotti, sub-assemblaggi o manufatti e più in generale per tutte le conseguenze delle quali possa essere ritenuto legalmente responsabile.

D) Disposizioni varie

Il Fornitore invierà ad AVIOSPACE tutti i certificati di assicurazione corrispondenti alle polizze stipulate e fornirà prova del pagamento annuale dei premi.

Tali certificati dovranno specificare le indennità previste ed indicare AVIOSPACE quale avente diritto all'indennità in caso di danno ai propri beni, restando esclusa qualsiasi possibilità di detrarre da detti risarcimenti la franchigia applicabile.

L'eventuale franchigia a carico del Fornitore non potrà essere imputata ad AVIOSPACE.

Il Fornitore darà notifica ad AVIOSPACE di qualsiasi danno entro 24 ore dalla sua realizzazione. Qualsiasi opposizione da parte degli assicuratori che sia stata provocata dal Fornitore, comporterà l'assunzione da parte di quest'ultimo di tutti i costi connessi al danno.

Il Fornitore s'impegnerà a ottenere dai propri assicuratori la totale adesione degli stessi alle clausole sopra richiamate.

ARTICLE 23 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

23.1 Diritti di base

Ciascuna delle Parti conserverà i propri diritti di proprietà intellettuale di base, generati o acquisiti indipendentemente da e/o prima della data di sottoscrizione dell'ordine di fornitura, fatti salvi i diritti di terzi (d'ora in avanti, i "Diritti di base"). Il Fornitore concederà in licenza ad AVIOSPACE a titolo gratuito, il diritto di utilizzare, riprodurre, presentare, adattare, modificare o tradurre i Diritti di base necessari all'espletamento dell'ordine di fornitura.

23.2 Proprietà dei Risultati

Per "Risultato" s'intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i risultati dei lavori, informazioni, conoscenza, invenzioni, know-how, software, serie di disegni, disegni, documenti tecnici, modelli, modelli di prova, prototipi, processi di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto, tutelati o no dal diritto di proprietà intellettuale o dai diritti creati durante l'esecuzione dell'Opera da parte del Fornitore.

AVIOSPACE acquisirà la piena e totale proprietà dei Risultati generati durante l'esecuzione dell'Opera da parte del Fornitore conformemente alle clausole che seguono.

23.2.1 Diritti d'autore

Il Fornitore concederà in via esclusiva ad AVIOSPACE, insieme ai pagamenti conformi all'ordine di fornitura, tutti i diritti economici dei Risultati protetti dai diritti d'autore (incluso il software e i database) per l'intera durata della tutela e per tutti i paesi nei quali tale tutela esista.

Di conseguenza, AVIOSPACE acquisirà senza alcun limite il diritto di utilizzare, riprodurre, presentare, adattare, modificare, tradurre, distribuire e sfruttare commercialmente la totalità o una parte dei Risultati con qualunque mezzo e su qualunque supporto per l'intera durata della tutela ed in tutti i paesi. AVIOSPACE potrà allo stesso modo trasferire o concedere in sub licenza la totalità o una parte di tali diritti ai terzi.

23.2.2 Diritti di brevetto

Qualora i Risultati siano brevettabili, AVIOSPACE avrà il diritto esclusivo di depositare una richiesta di brevetto a proprio nome e a proprie spese.

Di conseguenza, il Fornitore s'impegna a non depositare alcuna richiesta di brevetto a proprio nome per i Risultati e conviene che ciascuno dei suoi dipendenti citato come inventore, ottemperi a tutte le necessarie formalità per consentire il deposito del brevetto previsto nel presente articolo.

23.2.3 Marchi registrati

AVIOSPACE è il proprietario esclusivo di tutti i marchi commerciali, nomi, simboli, logo, colori, grafici o qualsiasi altro simbolo che possa essere generato nell'evasione dell'ordine di fornitura, indipendentemente da fatto che tale creazione sia intenzionale o meno.

23.3 Contraffazione

Il Fornitore risarcirà e terrà indenne AVIOSPACE da tutte le richieste avanzate da terzi rispetto alla proprietà intellettuale dell'Opera che consegnerà e sarà responsabile di ogni conseguenza e di ogni richiesta di risarcimento di carattere pecuniario che potrebbe essere avanzata contro AVIOSPACE conseguenza. Inoltre, il Fornitore dovrà a proprie spese, in via alternativa (1) acquisire il diritto di continuare a utilizzare i Risultati dell'Opera, (2) sostituire o modificare l'Opera affinché essa non costituisca più una violazione, mantenendo nel frattempo le funzioni inizialmente specificate da AVIOSPACE, o (3) qualora non sia possibile realizzare ciò, riprendersi l'Opera e sostituirla con un'opera equivalente da esso definita con AVIOSPACE, fatto salvo il diritto di AVIOSPACE di recuperare i danni subiti.

23.4 Tutte le condizioni del presente articolo 23 dovranno essere trasferite a cascata dal Fornitore ai propri co-appaltatori, subappaltatori e/o fornitori.

ARTICLE 24 - RISERVATEZZA

24.1 Tutte le informazioni, i disegni, i modelli e i piani comunicati al Fornitore rimarranno di proprietà di AVIOSPACE. Ogni loro uso per motivi diversi dall'evasione dell'ordine di fornitura è severamente proibito, salvo il preventivo assenso scritto di AVIOSPACE.

24.2 Il Fornitore rivelerà le informazioni ricevute da AVIOSPACE soltanto al proprio personale e/o al personale dei propri fornitori e subappaltatori autorizzati che debbano conoscere tali informazioni per eseguire l'Opera oggetto dell'ordine di fornitura. Il Fornitore informerà in maniera chiara i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori circa la natura riservata delle informazioni e si assicurerà che essi s'impegnino a rispettare tale vincolo di riservatezza.

24.3 Se dovesse scadere un ordine di fornitura per qualsiasi motivo, il Fornitore restituirà in buone condizioni tutte le informazioni, i documenti, i dati ecc. di qualsiasi forma trasmessi da AVIOSPACE, oppure elaborati ai fini dell'Opera contemplato nell'ordine di fornitura e non tratterà alcuna copia di dette informazioni, documenti e dati.

24.4 Il Fornitore non rivelerà tali informazioni e documenti durante l'evasione dell'ordine di fornitura e per un periodo di 10 (dieci) anni dopo il termine delle relazioni contrattuali tra le Parti. Il Fornitore conviene di non fare riferimento all'Opera contemplata dall'ordine di fornitura per esigenze di pubblicità.

24.5 Il simbolo del diritto d'autore apposto dal Fornitore sui propri documenti non potrà limitare AVIOSPACE nell'esercizio dei propri diritti acquisiti tramite l'ordine di fornitura. Il Fornitore non identificherà come riservate le forniture contrattuali.

ARTICLE 25 - CONTROLLO ALLE ESPORTAZIONI E/O IMPORTAZIONI

25.1 Il Fornitore utilizzerà tutti i mezzi per individuare e comunicare ad AVIOSPACE tutti gli elementi compresi nella propria Opera che siano soggetti a specifici regolamenti all'esportazione o importazione (d'ora in avanti, i "Regolamenti all'esportazione") alla data di sottoscrizione dell'ordine di fornitura. Il Fornitore s'impegna a comunicare immediatamente ad AVIOSPACE tutte le informazioni utili riguardo a cambiamenti dello stato o della classificazione della propria Opera, delle componenti della propria Opera, o nei Regolamenti all'esportazione. Il Fornitore s'impegna a fornire assistenza ad AVIOSPACE per garantire l'osservanza di tali cambiamenti.

25.2 Il Fornitore otterrà tempestivamente e senza onere per AVIOSPACE, tutti i relativi permessi ufficiali, licenze e autorizzazioni previste dai Regolamenti all'esportazione come necessari per l'esportazione, importazione, utilizzo o integrazione di qualsiasi parte dell'Opera (d'ora in avanti, le "Licenze all'esportazione"). Tali licenze all'esportazione dovranno anche consentire la consegna a, e l'uso da parte del cliente di AVIOSPACE e dei subappaltatori.

AVIOSPACE trasmetterà i certificati di destinazione definitiva e tutte le informazioni necessarie per ottenere le Licenze all'esportazione (identificazione dei subappaltatori che dovranno essere provvisoriamente in possesso dell'Opera).

La concessione delle Licenze all'esportazione per l'Opera è tassativa e rappresenta un obbligo fondamentale del Fornitore. Di conseguenza, il Fornitore si impegna:

- ad indicare in maniera chiara su tutti i documenti (avvisi di consegna e fatture) tutte le informazioni concernenti la classificazione delle esportazioni ai fini di controllo e le Licenze all'esportazione applicabili; e

- a fornire ad AVIOSPACE una copia delle Licenze all'esportazione relative all'Opera, nonché una copia di tutte le restrizioni previste dalle autorità competenti.

25.3 Qualora uno o più Accordi di Assistenza Tecnica ("AAT") o *Non-transfer and use certificate* (Certificato di divieto di alienazione e utilizzo) (DSP83) siano previsti dal Governo degli Stati Uniti per l'evasione dell'ordine di fornitura, gli AAT o i DSP saranno concordati con AVIOSPACE prima di essere presentati alle autorità competenti per l'esportazione. Copia della Licenza all'esportazione USA e di tutte le condizioni limitative connesse imposte dalle autorità americane competenti per le esportazioni sarà fornita ad AVIOSPACE.

25.4 Qualora nonostante la propria diligenza, il Fornitore non riesca a ottenere le Licenze all'esportazione necessarie, dovrà a proprie spese e in un intervallo di tempo compatibile con le esigenze commerciali di AVIOSPACE, sostituire o modificare la tecnologia sottoposta a restrizioni affinché il prodotto non violi più i Regolamenti all'esportazione ma continui ciononostante ad adempiere i requisiti definiti dall'ordine di fornitura; fatto salvo il diritto di AVIOSPACE di chiedere il risarcimento per tutti i costi e danni subiti in conseguenza di detta violazione e/o di annullare l'ordine per inadempimento da parte del Fornitore.

25.5 Il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni e passività sostenuti da AVIOSPACE in conseguenza del mancato assolvimento da parte del Fornitore medesimo di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICLE 26 - OSSERVANZA DEL DIRITTO DEL LAVORO

26.1 Il Fornitore s'impegna a ottemperare a tutte le disposizioni di legge, in particolare alle norme e ai regolamenti di diritto italiano riguardanti il lavoro nero.

26.2 Il Subappaltatore s'impegna, dalla data di accettazione dell'ordine e ogni 6 (sei) mesi durante la sua evasione, a fornire ad AVIOSPACE documentazione aggiornata riguardante: (i) l'iscrizione al Registro delle Imprese, (ii) la regolarità contributiva nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, riferibili ai propri lavoratori dipendenti, (iii) la corretta conservazione e presentazione della documentazione fiscale e l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

26.3 Il Fornitore s'impegna a osservare le disposizioni di legge riguardanti la tutela dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul lavoro e le condizioni di lavoro. Laddove l'esecuzione dell'Opera richieda un intervento presso i locali di AVIOSPACE, il Fornitore osserverà le norme e i regolamenti interni di AVIOSPACE in materia di salute e sicurezza.

26.4 L'equipaggiamento di lavoro fornito nel quadro dall'ordine di fornitura dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.

ARTICLE 27 - CORRISPETTIVI - COMPENSAZIONE

Qualora, durante l'espletamento dell'ordine di fornitura, il Fornitore si impegni contrattualmente a fornire dei prodotti o servizi per i quali AVIOSPACE abbia assunto direttamente o indirettamente obbligazioni di compensazione, il Fornitore presterà la massima collaborazione affinché il valore dell'ordine di fornitura sia considerato dal competente organismo di compensazione come rientrante in tale obbligo.

ARTICLE 28 - CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni di natura contrattuale dovranno essere indirizzate all'Ufficio acquisti di AVIOSPACE, all'attenzione della persona indicata nell'ordine di fornitura. Le fatture e i documenti assimilabili (in particolare gli accantonamenti, i depositi, le note di credito) insieme alle notificazioni previste dall'articolo 29 del presente atto, dovranno essere indirizzate all'Ufficio contabilità di AVIOSPACE, come contemplato nell'ordine di fornitura.

ARTICLE 29 - CESSIONE E TRASFERIMENTO - MODIFICHE INTERVENUTE NELLO STATO LEGALE DEL FORNITORE

29.1 Dal momento che l'ordine al Fornitore è conferito "*intuitu personae*", ossia è conferito in considerazione della qualità del Fornitore stesso, esso non potrà essere né ceduto né trasferito dal Fornitore, né interamente né in parte, senza il preventivo assenso scritto di AVIOSPACE. Il Fornitore informerà AVIOSPACE di qualsiasi modifica intervenuta nel proprio capitale sociale e/o qualsiasi cambiamento verificatosi nel controllo diretto o indiretto di tale capitale (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano) prima che tale modifica/cambiamento diventi effettiva. Nel caso in cui tale modifica/cambiamento abbia luogo, AVIOSPACE potrà annullare l'ordine, senza colpa da parte del Fornitore, ai sensi dell'articolo 20.2.

29.2 Il Fornitore darà notifica ad AVIOSPACE per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento di:

- ogni segnalazione emessa dai revisori, rappresentanti dei sindacati e del personale, dagli azionisti ed associati che riguardi la situazione del Fornitore.
- qualsiasi richiesta presentata dal fornitore riguardante una procedura concorsuale o una transazione extra-giudiziale, ovvero per nominare un procuratore,
- qualsiasi dichiarazione di mancato pagamento.

ARTICLE 30 - VARIE

Il mancato esercizio, da parte di AVIOSPACE o del Fornitore, di qualsiasi diritto previsto dalle presenti Condizioni di Acquisto non costituisce rinuncia all'esercizio di tali diritti in futuro.

ARTICLE 31 - SCINDIBILITÀ

Nel caso una clausola delle presenti Condizioni di Acquisto si rivelasse invalida, ciò non influirà sulla validità delle restanti clausole e le Parti negozieranno in buona fede la modifica della clausola invalida al fine di predisporre un'altra clausola che abbia sostanzialmente il medesimo effetto di quella invalida.

ARTICLE 32 - LINGUE

In caso di conflitto tra il testo redatto in lingua italiana delle presenti Condizioni di Acquisto e le traduzioni eseguite in altre lingue, prevarrà il testo in lingua italiana.

ARTICLE 33 - LEGGI APPLICABILI E CONTROVERSIE

Le presenti Condizioni di Acquisto e gli ordini collocati in virtù del presente atto saranno disciplinati dalle leggi italiane.

In caso di lite derivante dall'esecuzione e/o interpretazione e/o annullamento delle presenti Condizioni di Acquisto nonché degli ordini collocati ai sensi del presente atto, le Parti cercheranno di risolvere tale lite in modo amichevole. Qualora le Parti non risolvano tale lite in maniera amichevole entro 1 (uno) mese dalla comunicazione della stessa, tale lite sarà sottoposta al giudizio del tribunale di Torino.

Firma